

“CIRCOLO PONTE D’ODDI APS”

STATUTO

Definizioni e finalità

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “**CIRCOLO PONTE D’ODDI APS**” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Perugia (Pg), strada Ponte d’Oddi 33.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “**ARCI APS**”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale

Art.2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche e assistenziali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità e ad una più completa formazione umana, civile e sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all’art.5 del CTS.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Il Circolo si impegna a promuovere la partecipazione dei soci alle tematiche del territorio e porsi come interlocutore rispetto alle Istituzioni; a sostenere attività di cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione alla mondialità e al riconoscimento del diritto alle differenze; a perseguire la lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; a sostenere un’economia compatibile con l’equilibrio del pianeta terra.

Per tali scopi il Circolo potrà:

- 1) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità del Circolo ed a favorire il suo sviluppo;
 - 2) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
 - 3) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS all'attuazione degli scopi istituzionali;
- L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art.6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art.7 del medesimo decreto.
- 4) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
 - 5) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;

Art. 3

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Soci

Art.4

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Art. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora

la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art.6

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- c) discutere ed approvare i rendiconti;
- d) eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- f) approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e maggiorenni che [siano iscritti/e da almeno due mesi nel Libro dei Soci e] abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art.7

Hanno diritto di frequentare il Circolo:

- i soci del circolo;
- i soci di altri Circoli ARCI e di associazioni confederate ARCI, purché in possesso della tessera associativa.

In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci del Circolo.

I soci debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo.

La frequentazione del Circolo può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri soci.

Art.8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- e) rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- f) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- g) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- h) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- i) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

[In mancanza di un Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento.]

Art.9

La qualifica di socio/a si perde per:

- 1) decesso;
- 2) scioglimento dell'Associazione;
- 3) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- 4) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 5) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- 6) espulsione o radiazione.

[Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.]

Art.10

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) espulsione o radiazione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute al Circolo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali al Circolo;
- d) quando tengano un comportamento contrastante con gli scopi del Circolo
- e) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti e quelli espulsi o radiati non potranno continuare a frequentare i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative.

Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione.

L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al presente dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

I soci espulsi o radiati potranno proporre ricorso entro 30 giorni dal provvedimento al Consiglio Direttivo, sul ricorso decide la prima Assemblea utile.

Patrimonio sociale e Rendiconto economico

Art.11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) eccedenze degli esercizi annuali;
- 3) erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- 4) fondo di riserva;
- 5) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.12

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata

Art.13

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.14

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata a fondo di riserva; l'utilizzo del fondo è vincolato alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Organi sociali

Art.15

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Vicepresidente
- e) il Tesoriere
- f) il Segretario
- g) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Elezioni

Art.16

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno due mesi di iscrizione.

I soci minorenni possono eleggere un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo che vi partecipa senza diritto di voto.

Assemblea

Art.17

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano del Circolo e il massimo organo deliberativo; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto i soci maggiorenni; i soci minorenni vi possono partecipare senza diritto di voto.

L'Assemblea, è convocata con avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

Art.18

L'Assemblea viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo di norma una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario o quando lo ritenga necessario.

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 21 e 34, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori(ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Essa;

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- approva la quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art.19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci maggiorenni presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento del Circolo.

Art.20

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto.

Art.21

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/Ile soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/Ile soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/Ile partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 34

Art.22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo da un socio/a eletto dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario verbalizzante, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

Per le elezioni degli organismi direttivi nei verbali dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Art.23

L'Assemblea generale dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art.24

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art.25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art.3.

Art.26

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti

di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 29 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art.27

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

b) convocare l'Assemblea dei soci;

c) eseguire le delibere dell'Assemblea;

d) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

e) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 12, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

f) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 12 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

g) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

h) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

i) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;

j) deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;

k) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;

l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

m) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

n) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

o) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art.28

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario verbalizzante, saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.29

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere che senza un serio e giustificato motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, da convocarsi nei 60 giorni successivi, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo con la convocazione di una apposita Assemblea entro i 30 giorni successivi.

Presidente

Art.30

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.31

Il Collegio dei Garanti è organo obbligatorio quando il numero dei soci è superiore a 2.000. È composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art.32

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Diventa organo obbligatorio se il volume di entrate del rendiconto supera i 200 mila euro, per volumi inferiori l'assemblea può nominare un unico soggetto, socio o esterno.

Il sindaco Revisore, o il collegio dei Sindaci, Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) o straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo.

Collegio dei Sindaci Revisori

Clausola compromissoria

Art. 33

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo del Circolo, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Garanti del Comitato Provinciale.

Scioglimento

Art.34

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art.35

Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente

